

PARCO
ARCHEOLOGICO

DI
**PAE
STU
M**

MIBAC-PAE
REP. Decreti
25/03/2019 N° 11

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,
comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2 D.Lgs 82/2005

DECRETO N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE

Visto il D.L.vo 20 ottobre 1988 n. 368;

Visto la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 26 novembre 2007 n. 233;

Visto il DPR 5 Ottobre 2010 n.207;

Visto il DPCM n.171 del 29 agosto 2014;

Visto il D.M. 27 Novembre 2014 (articolazione uffici dirigenziali Mibac);

Visto il D.M. 23 dicembre 2014 (organizzazione e funzionamento musei statali);

Considerato che occorre disciplinare l'uso delle aree demaniali prospicienti Via
Tavernelle in Capaccio – Paestum;

Considerato che appare opportuno provvedere a detta regolamentazione a mezzo
apposito regolamento;

Tanto premesso

DECRETA

L'approvazione dell'allegato regolamento composto di n.4 pagine e n.14 articoli.

Dispone che il presente regolamento venga pubblicato sul sito della Trasparenza e
che entri in vigore il giorno della sua pubblicazione

IL DIRETTORE


Dott. Gabriel Zuchtriegel



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio Paestum (Italy) | +39 0828 811 023 |
pae@beniculturali.it | mbac-pae@mailcert.beniculturali.it | www.museopaestum.beniculturali.it
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Twitter @paestumparco

PARCO
ARCHEOLOGICO

DI
**PAE
STU
M**



Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2 D.Lgs 82/2005

Regolamento per la concessione in uso delle Aree Demaniali di via Tavernelle

Premesse

Il Parco Archeologico di Paestum, intende regolamentare l'uso dell'area demaniale in Paestum alla loc. Tavernelle a ridosso della cinta muraria.

La zona risulta individuata in catasto al fg. 49 part.lla nn. 21, 22, 23, 24, 25, 157, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'estensione di circa 3.210,00 mq.

La concessione temporanea si pone come lo strumento che il PAE intende utilizzare per consentire l'uso di detta area da parte di terzi.

Appare, quindi, necessario disciplinare, con il presente atto, le attività utili per regolamentare l'uso dei terzi nel periodo 1.6 – 30.9.

Nel rimanente periodo dell'anno l'area rimarrà destinata alla fruizione pubblica.

Art. 1 Attività soggette a concessione

1. La concessione consente l'occupazione e l'uso, temporaneo, per il periodo 1.6 – 30.9, di parti dell'area sopra indicata per l'incremento di attività legate all'ospitalità turistica e alla vendita di alimenti e bevande di titolari di autorizzazione amministrative con esercizio di vendita frontista;
2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di determinati beni da parte di chiunque.



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio Paestum (Italy) | +39 0828 811 023 |
pae@beniculturali.it | mbac-pae@mailcert.beniculturali.it | www.museopaestum.beniculturali.it
Facebook: Parco Archeologico Paestum | Twitter @paestumparco

Art. 2 Scopo della Concessione

1. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione che individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini a cui l'area verrà destinata.
2. L'area sarà concedibile solo ai titolari di autorizzazione commerciale alla somministrazione di alimenti e bevande al fine di rendere più agevole le rispettive attività.

Art. 3 Compatibilità della concessione con il pubblico uso

1. La concessione può essere altresì solo se la relativa attività è compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio archeologico e se esplicitata in maniera da non recar danno alle evidenze archeologiche esistenti in loco.

Art. 4 Contenuto dell'atto di concessione

1. Il titolo concessorio si compone di due parti.
2. La prima parte deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;
 - c) l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
 - d) lo scopo;
 - h) la misura esatta dell'occupazione, definita da apposita planimetria, recante l'identificazione delle aree scoperte interessate da impianti, manufatti ed opere.
 - i) le modalità di esercizio della concessione;
 - j) il periodo di occupazione;
 - k) il canone;
 - l) gli obblighi e le condizioni generali e particolari ai quali è sottoposta la concessione;
 - m) l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.
3. La seconda parte è composta dalla documentazione allegata alla domanda di concessione.

Art. 5 Canone

1. La misura del canone viene fissata in €. 1.500,00 (millecinquecento) per il periodo 1.6. – 30.9. Qualora la richiesta dovesse essere limitata ad un periodo più breve, il canone sarà diminuito proporzionalmente;
2. La superficie da considerare risulterà dall'apposita planimetria, allegata all'atto concessorio, recante l'individuazione delle aree da attrezzature e non potrà essere superiore a 50 mq.;
3. Il canone deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al rilascio della concessione;



4. Costituisce obbligo del concessionario provvedere alla pulizia dell'area e alla cura e manutenzione del verde e delle essenze arboree presenti in loco.

Art. 6 Principi

1. Il rilascio delle concessioni avviene all'esito di procedimenti comparativi tali da garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e libertà di stabilimento.

Art. 7 Domanda di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione i soggetti in possesso dei requisiti necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge;
2. La domanda di concessione è presentata all'Ufficio Fruizione del Parco Archeologico di Paestum insieme alla documentazione sopra indicata;
3. Il responsabile del procedimento può chiedere chiarimenti al richiedente e precisazioni in ordine alla richiesta formulata;
4. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30.4.;
5. L'Ufficio si pronuncerà entro il 15.5.

Art. 8 Domande concorrenti

1. Al fine di consentire la valutazione comparativa di domande riguardanti la medesima area l'ufficio provvede a darne comunicazione a tutti i richiedenti assegnando agli stessi un termine per la presentazione di integrazioni e/o modifiche rispetto alle domande già presentate. Nello stesso termine l'ufficio può richiedere la presentazione della documentazione integrativa necessaria per l'ammissione delle domande a valutazione;
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i richiedenti, sarà accolta la domanda per prima acquisita al protocollo del PAE.

Art. 9 Criteri di valutazione delle domande

1. Costituiscono criteri di valutazione delle domande:
 - a) Compatibilità generale con il complesso dei vincoli esistenti;
 - b) Valutazione delle attrezzature che saranno poste sull'area interessata alla richiesta.

Art. 10 Assegnazione

1. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di assegnazione della concessione previa verifica in capo al concessionario dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale per contrattare con la



pubblica amministrazione dichiarati in sede di domanda e provvede a darne comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito della trasparenza.

Art. 11 Provvedimenti relativi all'accoglimento dell'istanza

1. Il responsabile del Servizio sottoscrive il titolo concessorio curandone l'iscrizione dell'atto nel registro delle concessioni.
2. L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il PAE.

Art. 12 Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

1. Il Responsabile del Procedimento cura la redazione del processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione.
2. Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre specifici segni di identificazione.

Art. 13 Revoca

1. Il PAE potrà revocare, con effetto immediato, la concessione per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Nel caso di revoca nulla sarà dovuto al concessionario.

Art. 14 Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul sito del PAE alla voce Trasparenza.

IL DIRETTORE
dott. Gabriel Zuchtriegel

